



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 2 COVID-19), versione del 16 marzo 2020

Stato al 19 marzo 2020, ore 8.00

1. Situazione iniziale e scopo dell'ordinanza / dei provvedimenti

Il 28 febbraio 2020 il Consiglio federale ha ordinato provvedimenti in considerazione della situazione particolare secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera b della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e vietato a tempo determinato su tutto il territorio svizzero manifestazioni pubbliche e private a cui siano presenti contemporaneamente oltre 1000 persone (ordinanza del 28 febbraio 2020 per combattere il coronavirus [ordinanza 2 COVID-19]; RS 818.101.24). L'ordinanza è stata sostituita il 13 marzo 2020 dalla presente ordinanza 2, ulteriormente adeguata già il 16 e il 18 marzo 2020. Il presente rapporto esplicativo si riferisce all'ordinanza 2 COVID-19 nella versione del 18 marzo 2020.

Più le persone sono vicine le une alle altre per un tempo prolungato, maggiore è la probabilità di contagio. Il nuovo coronavirus si trasmette principalmente attraverso un contatto stretto e prolungato. Ciò significa concretamente: a meno di 2 metri di distanza e per più di 15 minuti. I grandi assembramenti di persone aumentano notevolmente il rischio di trasmettere il coronavirus (COVID-19) a numerose persone. Un provvedimento efficace per contenere e attenuare un focolaio della malattia è dunque mantenersi a distanza (distanziamento sociale). In questo modo è possibile ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali. Pertanto questi provvedimenti servono anche a proteggere le persone particolarmente a rischio.

Considerati gli attuali sviluppi in Italia e in altri Paesi europei e il previsto andamento dell'epidemia in Svizzera, se non si adeguano i provvedimenti dell'ordinanza del 13 marzo 2020 per ridurre un'altra volta sostanzialmente la diffusione, ben presto le strutture sanitarie (letti ospedalieri, ICU), soprattutto quelle stazionarie, potrebbero essere sovraccaricate. Vista l'evoluzione epidemiologica in corso, l'adozione di provvedimenti severi nella prima fase dell'epidemia ha probabilità maggiori di influenzare durevolmente l'andamento epidemiologico rispetto a un loro inasprimento successivo.

Quando si ordinano provvedimenti, si deve tenere conto del principio di proporzionalità. A livello regolamentare è difficile trovare il giusto equilibrio tra soluzioni praticabili, semplici e schematiche e un provvedimento appropriato nel singolo caso. L'ordinanza del Consiglio federale è stata dunque concretizzata e sono state impartite ai Cantoni prescrizioni più precise, senza limitare eccessivamente il loro margine di manovra.

Un aspetto centrale nella valutazione della proporzionalità è sempre la componente temporale di un ordine (durata del provvedimento).

I provvedimenti previsti nella presente ordinanza possono essere riassunti e motivati come segue: provvedimenti nei confronti della popolazione per impedire i grandi assembramenti di persone in un momento e in un luogo definiti: distanza di meno di due metri per più di 15 minuti (art. 5-9); controllo dei passaggi della frontiera di persone provenienti dai cosiddetti Paesi a rischio, allo scopo di impedire la diffusione del coronavirus, mantenere le condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione e sostenere i provvedimenti delle autorità estere (art. 2-4a); obblighi di collaborazione dei Cantoni alla gestione delle risorse disponibili (art. 9); provvedimenti concernenti l'assistenza sanitaria (art. 10-10c) nonché disposizioni penali (art. 10d).

2. Commenti alle singole disposizioni

2.1 Disposizioni generali

Contenuto dell'articolo 1

Secondo il *capoverso 1*, scopo della presente ordinanza è stabilire provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (COVID-19). Gli scopi dei provvedimenti sono indicati nel *capoverso 2*.

Contenuto dell'articolo 1a:

La presente disposizione contiene la constatazione che i Cantoni, per quanto la presente ordinanza non dia disposizioni, continuano a poter svolgere la propria attività nell'ambito delle loro competenze.

In una situazione straordinaria secondo l'articolo 7 della legge sulle epidemie, i Cantoni devono attenersi alle disposizioni della Confederazione. Nei settori disciplinati dalla presente ordinanza 2 COVID-19 non hanno più alcun margine di manovra, ma adempiono un mandato di esecuzione della Confederazione. Se per un settore esiste un disciplinamento federale, questo è esaustivo. Ciò significa, per esempio, che i Cantoni non hanno facoltà di emanare disciplinamenti in deroga all'ordinanza 2 COVID-19 per quanto riguarda il funzionamento degli alberghi (cfr. art. 6 cpv. 3 lett. n). Alla stessa stregua, le autorità di esecuzione cantonali non devono eludere la presente ordinanza del Consiglio federale con le loro attività esecutive. Non sarebbe infatti conforme al diritto federale e dunque ammesso che le autorità di esecuzione cantonali chiudano i punti di vendita di operatori di servizi di telecomunicazione e i negozi di generi alimentari. All'articolo 6 capoverso 3 lettere a ed e dell'ordinanza 2 COVID-19, questi negozi sono esplicitamente esclusi dalle strutture da chiudere. Per contro è lasciato alla discrezione dei Cantoni, per esempio, il disciplinamento degli orari di visita o il divieto di effettuare visite nelle case di riposo, poiché l'ordinanza 2 COVID-19 non contiene disposizioni in materia.

2.2 Mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria, limitazioni del traffico di confine (art. 2-4)

Contenuto dell'articolo 2:

Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all'epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, la Svizzera adotta provvedimenti che limitano l'entrata di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio. Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi e regioni le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l'epidemia di COVID-19.

La situazione epidemiologica nei Paesi Italia, Germania, Francia, Austria e Spagna rende necessario classificarli come Paesi a rischio e inserirli nell'allegato dell'ordinanza. Lo stesso vale, conformemente alla raccomandazione della Commissione europea, per tutti i Paesi terzi al di fuori dell'UE/AELS.

L'articolo 2 capoverso 2 conferisce al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) la competenza di determinare, sentiti il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), i Paesi o le regioni a rischio.

Contenuto degli articoli 3 e 4:

L'entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio è in linea di principio vietata.

Sono eccettuati da questo divieto i cittadini svizzeri, le persone che dispongono di un titolo di soggiorno valido in Svizzera, hanno un motivo professionale per l'entrata in Svizzera o sono solo in transito in Svizzera con l'intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese. All'entrata in Svizzera, queste persone devono comprovare di soddisfare una di queste condizioni di deroga, segnatamente presentando il loro titolo di soggiorno, il loro documento di registrazione (per i beneficiari della libera circolazione) o il loro ordine di trasporto con una bolla di consegna merci. Quale titolo di soggiorno valgono il permesso per frontalieri (G), il permesso per dimoranti temporanei (L), il permesso di dimora (B), il permesso di domicilio (C), incluso il permesso di dimora con attività lucrativa (Ci) e le carte di legittimazione rilasciata dal DFAE. Sono inoltre previste deroghe per le persone straniere che dispongono di un visto C recante lo scopo «colloqui d'affari» in veste di specialisti del settore sanitario o «visita ufficiale», di un visto C VTT o di uno D rilasciato da una rappresentanza svizzera. Le persone straniere possono dimostrare con un documento di registrazione che sono inviate in Svizzera per fornire servizi. Lo stesso vale per le persone che iniziano un lavoro a breve termine presso un datore di lavoro svizzero. Il documento di registrazione è necessario dal primo giorno di inizio per tutti i settori e le persone che esercitano un'attività lucrativa. Le persone che possono appellarsi al diritto di ricongiungimento familiare possono anch'esse far valere una deroga, purché dispongano dell'assicurazione di un permesso di dimora. Le persone in transito in Svizzera devono poter comprovare la loro intenzione (p. es. domicilio in un altro Paese o altre circostanze evidenti) e la prospettiva di poter uscire dal Paese senza difficoltà. La valutazione di una situazione di assoluta necessità è lasciata alla discrezione dell'autorità competente in materia di controlli alla frontiera.

I viaggi per altri scopi, segnatamente per usufruire di prestazioni, turismo, far visita a persone, partecipare a manifestazioni, sottoporsi a trattamenti medici, cercare un posto di lavoro o presentare domanda di rilascio di un permesso di dimora non sono autorizzati.

Non sono previste deroghe al divieto di entrata nemmeno per i richiedenti l'asilo. Anche le persone che a un controllo al passaggio della frontiera dichiarano di voler presentare domanda di asilo non saranno autorizzate a entrare in Svizzera. La domanda di protezione internazionale è sottoposta all'esame dell'autorità competente su richiesta della persona interessata. La persona richiedente protezione è informata per scritto della trasmissione della sua domanda all'autorità estera competente. Sono sospesi i trasferimenti in Svizzera di persone straniere di Paesi o regioni a rischio confinanti secondo il regolamento Dublino o gli accordi bilaterali di riammissione. Ciò vale anche per i trasferimenti già concordati. Le autorità estere sono informate del fatto che occorre rinunciare a nuove domande finché questo provvedimento è in vigore.

Spetta alle autorità di esecuzione decidere come organizzare i controlli a livello operativo per limitare l'entrata di persone da Paesi o regioni a rischio. Le disposizioni previste comprendono anche controlli agli aeroporti.

Contenuto dell'articolo 4a:

Il rilascio di visti Schengen (per soggiorni di breve durata fino a un massimo di 90 giorni) e di visti nazionali (per soggiorni sottostanti a permesso per più di 90 giorni) e le autorizzazioni per il rilascio di visti a persone provenienti da Paesi o regioni a rischio secondo l'allegato 1 dell'ordinanza sono sospesi fino al 15 giugno 2020. Possono essere previste deroghe per le domande di persone che si trovano in una situazione di assoluta necessità o sono di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.

2.3 Provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni (art. 5-9)

Contenuto dell'articolo 5:

Ai corsi e alle lezioni in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione (p. es. istituti di insegnamento privati), numerosi partecipanti condividono spazi ridotti per un tempo prolungato. Quale provvedimento per contenere la diffusione del coronavirus, in questi luoghi sono dunque vietate le attività presenziali (*cpv. 1*). Le istituzioni stesse non devono però essere chiuse, così da permettere per esempio a professori e assistenti di continuare il loro lavoro. È infatti ipotizzabile che per esempio i corsi vengano trasmessi via Internet da un'aula, cosa che non sarebbe possibile se scuole, scuole universitarie o altri centri di formazione chiudessero. Anche le scuole guida rientrano nella definizione di «centri di formazione»; ai sensi di questa disposizione le lezioni di guida vanno classificate come attività presenziali e quindi vietate. L'articolo 5 non si applica alle offerte di servizi come le strutture di custodia collettiva diurna per bambini.

Gli esami per i quali era già stata fissata una data al momento dell'entrata in vigore di questi provvedimenti possono svolgersi (cpv. 2), ma soltanto rispettando idonei provvedimenti di protezione per impedire una diffusione del coronavirus (misure di igiene e distanziamento sociale).

Molti genitori che lavorano non saranno in grado di trovare rapidamente una soluzione per l'accudimento dei figli che frequentano la scuola elementare. I Cantoni devono quindi provvedere alle necessarie offerte di servizi per la custodia dei bambini che non possono essere accuditi privatamente. Queste offerte riguardano la scuola primaria, compresa la scuola materna o la scuola dell'infanzia. Occorre comunque prestare attenzione a non ricorrere a persone particolarmente a rischio secondo l'articolo 10b capoverso 2 per questi compiti di accudimento, poiché ciò sarebbe in contraddizione con lo scopo di proteggere queste persone (cpv. 3).

Per poter garantire l'accudimento dei bambini, le strutture di custodia collettiva diurna possono essere chiuse soltanto a condizione che siano previste altre forme idonee di custodia. Una chiusura degli asili nido da parte dei rispettivi enti responsabili sarebbe eccezionalmente possibile solo se per esempio tutti gli educatori fossero malati o altre ragioni interne impedissero lo svolgimento delle attività. La decisione e la garanzia di offerte di servizi per la custodia sufficienti sono di competenza dei Cantoni (cpv. 4).

Contenuto dell'articolo 6:

Capoverso 1

È sostanzialmente vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie. Soltanto riducendo ulteriormente al minimo gli assembramenti di persone è possibile impedire o contenere in modo efficiente l'ulteriore diffusione del coronavirus.

Una manifestazione pubblica o privata secondo il capoverso 1 è un evento pianificato, limitato nel tempo, che si svolge in un determinato luogo o perimetro e a cui partecipano più persone. Generalmente l'evento ha uno scopo definito e un programma con temi e contenuti legati tra loro. L'organizzazione dell'evento sottostà alla responsabilità dell'organizzatore, che può essere una persona, un'organizzazione o un'istituzione.

Esempi: concerti, congressi, spettacoli teatrali o circensi, cinema, feste, manifestazioni sportive, carnevali, dimostrazioni, feste di quartiere/di paese, fiere e mercati alimentari, giubilei aziendali, funzioni religiose, assemblee generali (cfr. art. 6 cpv. 2 e 3), giornate delle porte aperte.

I raduni in chiese, moschee, sinagoghe e i raduni di altre comunità di culto sono vietati (fanno eccezione i funerali nella stretta cerchia familiare). L'ordinanza non prevede invece che questi luoghi siano chiusi. I Cantoni possono eventualmente disciplinare gli orari di apertura, ma non devono chiudere le chiese.

Sono tuttora ammesse le iniziative per la donazione di sangue, che non sono considerate manifestazioni.

Non rientrano in questa disposizione le manifestazioni in ambito privato ristretto, per esempio una cena in una cerchia ristretta. Si raccomanda tuttavia di ridurre al minimo assoluto i contatti sociali. Nella situazione critica attuale tutti noi dobbiamo ridurre i contatti sociali il più possibile. La responsabilità viene prima di tutto. Occorre

evitare tutte le attività sociali non strettamente necessarie. In questo modo ognuno di noi può contribuire notevolmente a rallentare la diffusione del coronavirus. Se tuttavia si organizza comunque un pasto in ambito privato, devono essere rispettate ogni volta che ciò sia possibile le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Non rientrano nel campo d'applicazione della presente norma nemmeno la custodia privata, di vicinato e familiare dei bambini, né il gioco dei bambini tra loro. Nella situazione attuale, l'accudimento dei bambini rappresenta una sfida. Occorre tuttavia evitare il più possibile i ritrovi di gruppi di bambini al parco o in altri luoghi. In linea indicativa possono incontrarsi piccoli gruppi fino a circa 5 bambini. Ancora più importante è che genitori e altri adulti non si incontrino a gruppi mentre i loro bambini giocano. Bisogna in ogni caso evitare il contatto con persone particolarmente a rischio. Le raccomandazioni dell'UFSP sull'igiene e sul distanziamento sociale (tenersi a distanza) vanno sempre rispettate.

Le riunioni sul posto di lavoro sono tuttora autorizzate, ma i partecipanti devono rispettare le regole di igiene e di comportamento (lavarsi le mani, non stringersi la mano, tenersi a distanza). Occorre limitare il numero di partecipanti alla riunione. Quale valore indicativo si considera circa 4m² per persona, vale a dire: in una sala riunioni di 4 x 8 metri dovrebbero essere presenti non più di 8 persone contemporaneamente.

Capoverso 2

Questo capoverso contiene un elenco non esaustivo di strutture accessibili al pubblico che vengono chiuse al pubblico. Si tratta di strutture non strettamente necessarie alla copertura del fabbisogno quotidiano di generi di prima necessità. Ne fanno parte i negozi per lo shopping (p. es. negozi di scarpe e di abbigliamento, fiorai), i negozi fai da te e per l'edilizia che vendono a privati (i negozi fai da te possono restare aperti se non garantiscono (più) alcun accesso a clienti privati) nonché altri mercati (lett. a; tra questi rientrano i mercati del bestiame, compresi quelli di bestiame da macello, le attività di tosatura delle pecore e simili¹), i ristoranti che somministrano cibi e bevande in loco (lett. b), nonché i bar, le discoteche, i locali notturni ed erotici (lett. c). Inoltre rientrano in questa norma tutte le strutture ricreative e per il tempo libero (p. es. musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi faunistici) (lett. d). Sono esclusi invece, ad esempio, i parchi giochi per bambini negli spazi pubblici. Sono vietate anche le strutture che offrono servizi alla persona per i quali un contatto corporeo stretto è inevitabile (p. es. parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio, centri estetici, solarium; ciò vale anche per i servizi forniti in economie domestiche private). Sono invece esclusi i servizi di mera consulenza a singoli clienti su appuntamento, come in agenzie assicurative e studi legali dove i servizi non avvengono in uffici generalmente accessibili al pubblico. Anche le visite di agenti e rappresentanti di commercio presso clienti privati e commerciali sono ammesse.

Devono essere chiusi anche per esempio i negozi di toelettatura per cani poiché accessibili al pubblico. I servizi di *dog sitting* che prevedono anche il ritiro dei cani per

¹ L'USAV ha preparato apposite informazioni per il settore veterinario e per il commercio agricolo.

esempio in un luogo di incontro che non sia un locale commerciale possono continuare ad essere offerti.

In tutte queste strutture esiste il rischio che le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale non possano essere rispettate. Inoltre queste strutture causano una maggiore mobilità, che deve essere anch'essa limitata il più possibile.

Non sono considerate strutture accessibili al pubblico le aziende artigianali e commerciali che non dispongono di superfici di vendita, sportelli o superfici espositive (p. es. aziende di giardinaggio, di tinteggiatura, falegnamerie, carpenterie, aziende di taxi e altri servizi di trasporto privati, servizi di pulizia). Le aziende commerciali accessibili al pubblico devono chiudere l'area accessibile alla clientela (p. es. negozi di articoli elettrici e di giardinaggio).

Le aziende di commercio agricolo non sono considerate come aziende accessibili al pubblico se non accessibili a clienti privati e possono continuare ad approvvigionare le aziende agricole con mangimi, concimi, sementi ecc.² Anche le altre aziende di commercio all'ingrosso e di intermediazione che sono accessibili solo ai professionisti interessati non sono classificate come aziende accessibili al pubblico.

Anche i cantieri non sono considerati accessibili al pubblico e possono continuare la loro attività.

Non rientrano nel divieto i servizi (con contatto corporeo) dei professionisti della salute, per esempio la fisioterapia e l'osteopatia (cfr. le deroghe al cpv. 3). Questi devono tuttavia essere prescritti da un medico (cfr. art. 10a).

I servizi legati a dispositivi medici, per esempio dei settori ortopedia e riabilitazione (p. es. riparazioni, approvvigionamento di dispositivi) devono continuare ad essere possibili, ma i relativi negozi devono essere chiusi poiché si tratta di aziende commerciali accessibili al pubblico.

Non sono soggetti al capoverso 2 nemmeno il commercio online o le offerte tramite o di servizi di spedizione. Per quanto riguarda la consegna delle merci, queste ultime possono essere spedite al cliente o deve essere offerta una possibilità di ritiro purché ciò non comporti l'accesso a locali commerciali. Anche l'effettuazione di un ordine non deve avvenire in locali commerciali.

Per tutte le strutture e i servizi non vietati vale tuttora il rigoroso rispetto delle raccomandazioni dell'UFSP sull'igiene e la distanza da tenere.

Capoverso 3

Le limitazioni di cui al capoverso 2 non valgono per le strutture e le manifestazioni che devono proseguire per coprire il fabbisogno quotidiano della popolazione.

Letf. a: ne fanno parte in particolare i negozi di generi alimentari (incluse p. es. le panetterie, le macellerie, i negozi di prodotti dietetici e biologici nonché i negozi di vini e liquori). Una singola bancarella di generi alimentari è equiparata a un negozio di generi alimentari e può dunque restare aperta, purché, anche in questo caso, possa essere rispettata la distanza prescritta. Le panetterie, per esempio, devono però chiudere le aree eventualmente adibite a caffetteria. I negozi di generi alimentari che

² L'USAV ha preparato apposite informazioni per il settore veterinario e per il commercio agricolo.

vendono altri oggetti d'uso quotidiano non devono prevedere limitazioni dell'assortimento. Nei grandi magazzini oltre ai generi alimentari possono essere accessibili al pubblico soltanto i beni di uso quotidiano, per esempio stampa quotidiana, mangimi per animali, tabacchi, articoli per l'igiene, articoli di cartoleria. Non rientrano nella norma nemmeno i negozi di altro genere, purché offrano prevalentemente generi alimentari e oggetti d'uso quotidiano (oltre ai generi alimentari p. es. stampa quotidiana, mangimi per animali, articoli per l'igiene, articoli di cartoleria). Anche le lavanderie dove possono essere lavati indumenti rientrano nel fabbisogno quotidiano e possono restare aperte. Tuttavia i negozi esclusivamente di profumeria e di fiori non sono considerati negozi che offrono oggetti d'uso quotidiano.

Let. b: non rientrano nel divieto nemmeno i negozi di cibo da asporto (take-away), le mense aziendali, i servizi di fornitura di pasti e le strutture di ristorazione per ospiti di alberghi. I negozi di cibo da asporto, tuttavia, non possono più offrire posti a sedere o devono chiudere al pubblico i loro posti a sedere (anche all'esterno). Tra i negozi di cibo d'asporto rientrano le offerte che prevedono il ritiro di pasti previa ordinazione.

Let. c-l: sono inoltre escluse le farmacie e le drogherie (lett. c), i punti vendita e di riparazione di operatori di servizi di telecomunicazione (lett. e) e le banche (lett. f) nonché le officine di mezzi di trasporto (lett. i). Ne fanno parte tra l'altro le officine per la riparazione di biciclette e le autofficine. Devono proseguire la loro attività anche le infrastrutture per il pubblico e le altre strutture dei trasporti pubblici (lett. h), tra cui anche quelle delle compagnie di navigazione nonché le funivie e le funicolari con funzione di collegamento. Resta aperta anche la pubblica amministrazione (p. es. amministrazione comunale, stazioni di polizia). Anche le strutture sociali (lett. k) sono un'eccezione, in quanto sono strutture accessibili al pubblico che servono le persone quali centri di consulenza e adempiono compiti di assistenza sociale. Si tratta per esempio di offerte per persone disabili, centri di consulenza per senzatetto o persone con problemi di dipendenza nonché strutture per invalidi (p. es. case, centri diurni e laboratori).

Let. m: devono proseguire la loro attività in particolare le strutture sanitarie come ospedali, cliniche e studi medici. Tra gli studi medici rientrano anche quelli veterinari e dentistici. Ciò vale anche per le strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale o cantonale. Per professionisti della salute ai sensi della legge del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (RS 811.21; LPSan) si intendono: gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici e gli ostetrici, i dietisti, gli optometristi e gli osteopati. Secondo il diritto cantonale (diverso da un Cantone all'altro) sono considerati professionisti della salute anche: gli agopuntori, gli ottici, gli igienisti dentali, gli ergoterapisti, gli psicoterapeuti, i naturopati, gli omeopati, i podologi e i terapisti della medicina tradizionale cinese (MTC). Per evitare contatti inutili, le strutture sanitarie di questi professionisti devono effettuare solo i trattamenti e le terapie prescritti dal medico (cfr. art. 10a cpv. 2).

Let. n: è escluso dal divieto anche lo svolgimento di funerali con la partecipazione dei soli familiari (lett. l). Gli alberghi e le altre strutture alberghiere (p. es. ostelli della gioventù, capanne CAS) possono proseguire la loro attività (lett. n).

Capoverso 4

In ogni caso anche le strutture e le manifestazioni di cui al capoverso 3 devono rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. In particolare deve essere limitato il numero di persone presenti contemporaneamente in un determinato luogo e devono essere evitati gli assembramenti di persone. Se le raccomandazioni dell'UFSP sull'igiene e sul distanziamento sociale non sono rispettate, le autorità di esecuzione cantonali devono adottare opportuni provvedimenti e possono eventualmente, come ultima ratio, ordinare la chiusura della struttura.

Le prescrizioni dell'UFSP sull'igiene e sul distanziamento sociale possono essere concretizzate per il commercio al dettaglio come segue:

- La vendita di merce sfusa è autorizzata. Non è obbligatorio utilizzare ulteriore materiale di imballaggio o di copertura per le merci poiché nella vendita di merce sfusa non sussiste un elevato rischio di trasmissione. Non è obbligatorio nemmeno indossare guanti sia per il personale di vendita sia per i clienti, poiché un simile provvedimento non contribuirebbe ad abbassare il rischio di trasmissione.
- Le maniglie dei carrelli e dei cestini della spesa devono essere pulite quotidianamente con un sapone o un detergente comune. Non è tuttavia necessario pulire tutto il carrello o il cestino, ma soprattutto le parti che entrano in contatto con le mani dei clienti. Pertanto anche i touch screen, spesso utilizzati nelle postazioni per il self-checkout devono essere puliti regolarmente. Occorre possibilmente rinunciare ai disinfettanti, vista la loro scarsa reperibilità.
- Il numero delle persone che possono essere presenti contemporaneamente in un locale di vendita dipende dalla superficie del locale. Quale valore di riferimento si presuppongono 10 m² per persona. Ciò significa che per esempio in una superficie di 1000 m² possono essere presenti 100 persone contemporaneamente (incl. il personale). Per i negozi più piccoli occorre osservare le condizioni locali, purché siano rispettate soprattutto le prescrizioni sul distanziamento sociale.

Contenuto dell'articolo 6a:

Capoverso 1

Questa disposizione offre agli organizzatori di assemblee societarie prescritte dalla legge o dallo statuto (di norma gli organi competenti di una persona giuridica) la possibilità di adottare provvedimenti affinché i partecipanti possano esercitare i loro diritti rispettando le prescrizioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. A tal fine possono ordinare, contro le disposizioni di legge in materia, che i diritti siano esercitati soltanto per scritto o in forma elettronica o mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

Capoverso 2

In questo caso l'organizzatore di AG deve informare i partecipanti per scritto dei provvedimenti di cui al capoverso 2 al più tardi quattro giorni prima dello svolgimento dell'assemblea, affinché siano informati delle formalità e possano adottare corrispondenti preparativi per l'esercizio dei loro diritti. Anziché per scritto i partecipanti possono essere informati dei provvedimenti anche tramite una pubblicazione elettronica

(p. es. sulla home page del sito Internet dell'azienda), purché anche questa informazione avvenga almeno quattro giorni prima dell'assemblea.

Contenuto dell'articolo 7:

L'obbligo di proporzionalità impone di consentire alle autorità di esecuzione di esaminare i singoli casi per determinate situazioni. Questo perché altrimenti vi sarebbe il pericolo di vietare completamente in particolare anche lo svolgimento di quelle manifestazioni tutelate dai diritti fondamentali (cfr. art. 22 Cost.) per le quali una diffusione del coronavirus sarebbe esclusa o improbabile. I divieti generali sono quindi completati con una possibilità di deroga.

Pertanto l'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 5 e 6 se lo impongono interessi pubblici prevalenti, ad esempio per istituzioni di formazione in settori nei quali la disponibilità di corrispondenti specialisti è indispensabile oppure se sono necessarie, in singoli casi, per l'attuazione del mandato di formazione.

Infine i problemi di approvvigionamento di beni e servizi elementari potrebbero rendere necessaria un'esclusione dal divieto per determinate strutture o servizi chiaramente descritti.

Inoltre le istituzioni di formazione, gli organizzatori o i gestori devono presentare un piano di protezione che comprenda i seguenti provvedimenti di prevenzione e indichi come sia possibile ridurre al minimo la probabilità di trasmissione:

- invitare le persone malate o che si sentono malate a non partecipare alla manifestazione o a non recarsi nella struttura o ad abbandonarla (*n. 1*);
- protezione delle persone particolarmente a rischio (*n. 2*): sono considerate tali le persone a partire dai 65 anni e quelle affette dalle malattie di cui all'articolo 10b capoverso 2;
- alla manifestazione o nella struttura occorre informare attivamente i partecipanti o i presenti sui provvedimenti di protezione generali, come l'igiene delle mani, la distanza da tenere dalle altre persone o l'igiene in caso di tosse e raffreddore (p. es. appendere in un luogo ben visibile il flyer ufficiale dell'UFSP; *n. 3*);
- spazi (*n. 4*): più piccola è la manifestazione o la struttura, minore sarà il numero di persone esposte al rischio di contagio e quindi più ridotto sarà il rischio di una trasmissione del virus (densità minore). Più spazio significa meno rischio. Per quanto possibile occorre utilizzare locali più grandi per mettere più spazio a disposizione dei presenti. Anche l'allestimento di percorsi adeguati per i flussi di persone può limitare il rischio di trasmissione. Inoltre occorre tenere conto, per esempio, di un eventuale svolgimento della manifestazione al chiuso o all'aperto. Infine occorre tenere conto delle attività dei presenti (numero di contatti ravvicinati, rispetto della distanza prescritta in un'attività concreta).

Effetto dei provvedimenti di cui agli articoli 5-7:

Questi provvedimenti ulteriormente inaspriti hanno notevoli ripercussioni sulla vita pubblica in Svizzera. Tuttavia promettono un'ampia protezione della salute pubblica. Più il contatto tra persone è ravvicinato e maggiore è la probabilità di una trasmissione. Gli assembramenti di persone favoriscono particolarmente la trasmissione del

coronavirus (COVID-19). Vietando o limitando massicciamente le attività nel tempo libero e gli assembramenti di persone è possibile ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali. Inoltre questi provvedimenti servono a proteggere le persone particolarmente a rischio.

Considerati gli attuali sviluppi in Italia e in altri Paesi europei e il previsto andamento dell'epidemia in Svizzera, senza provvedimenti che riducano sostanzialmente la diffusione nelle prossime settimane le strutture sanitarie (letti ospedalieri, ICU), soprattutto quelle stazionarie, potrebbero essere sovraccaricate. Vista l'evoluzione epidemiologica in corso, l'adozione di provvedimenti severi nella prima fase dell'epidemia ha probabilità maggiori di influenzare durevolmente l'andamento epidemiologico.

Contenuto dell'articolo 8:

Questo articolo fornisce ai Cantoni le competenze necessarie per poter controllare il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 5-7.

Contenuto dell'articolo 9:

I Cantoni hanno competenza per il controllo del rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6.

2.4 Assistenza sanitaria (art. 10 e 10a)

Contenuto dell'articolo 10:

Inoltre nell'ordinanza deve essere introdotto un obbligo di notifica nel settore dell'assistenza sanitaria. I Cantoni devono essere segnatamente tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato il numero totale e l'occupazione dei posti letto, in particolare dei posti letto ospedalieri destinati alla COVID-19 nonché dei posti letto ospedalieri di cure intense. Con questa disposizione si intende unificare e precisare il flusso di informazioni dai Cantoni alla Confederazione. Queste informazioni sono di importanza centrale per la valutazione della situazione nonché per l'attuazione dei provvedimenti.

Contenuto dell'articolo 10a:

Il numero atteso di pazienti che necessitano di assistenza medica in seguito a un'infezione da COVID-19 può superare le capacità e le risorse degli ospedali e delle cliniche pubblici o ai quali è stato conferito un mandato di prestazioni pubblico. Pertanto i Cantoni, secondo il *capoverso 1*, possono stabilire per garantire l'assistenza sanitaria che anche le strutture private senza mandato di prestazioni o senza obbligo di accogliere pazienti siano invece obbligate ad accoglierne. Può trattarsi, da un lato, di persone ammalate di COVID-19, ma è ipotizzabile anche che gli ospedali e le cliniche privati debbano occuparsi di pazienti con altri problemi di salute per sgravare gli ospedali attrezzati per il trattamento della COVID-19 o per liberare capacità in questi ultimi.

Secondo il *capoverso 2* le strutture sanitarie sono tenute in generale a rinunciare nella situazione attuale ai cosiddetti interventi di elezione o ad altri interventi e trattamenti non urgenti e quindi rinviabili. Ciò ha due scopi: da un lato occorre evitare che

in queste strutture si formino assembramenti di persone non necessari (p. es. nelle sale d'attesa) o garantire che siano presenti soltanto persone che necessitano immediatamente di un trattamento. Dall'altro non devono essere impegnate per interventi non necessari dal punto di vista medico capacità e risorse potenzialmente necessarie per il trattamento di pazienti con infezione da COVID-19 (risorse di personale, infrastrutture, agenti terapeutici e materiali di consumo).

Devono essere effettuati gli esami previsti per legge delle persone che ricoprono funzioni rilevanti per la sicurezza, i cosiddetti esami di idoneità (p. es. esami fisici, test della vista e dell'udito), affinché queste persone possano continuare ad esercitare la loro attività.

In linea generale: gli ospedali devono prepararsi ad adottare tutti i provvedimenti per poter curare adeguatamente tutti i pazienti e valutare in qualsiasi momento le loro capacità. Come menzionato, le strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici e dentistici devono rinunciare a tutti gli interventi e trattamenti non urgenti dal punto di vista medico. Ciò significa che oggi tutti gli attori del settore sanitario devono assumersi la loro responsabilità e fissare le priorità per i prossimi mesi. In particolare, è urgente limitare il numero di degenze ospedaliere non necessarie in strutture di medicina intensa e intermedia. Devono essere effettuati solo interventi chirurgici e trattamenti considerati di importanza vitale. Le decisioni prese devono comunque garantire l'accesso a un'assistenza di qualità al maggior numero possibile di pazienti.

Le cliniche di chirurgia estetica non devono svolgere visite ed effettuare interventi come filler labbra ecc. Anche gli studi medici che offrono per esempio trattamenti per migliorare il benessere psicofisico o la performance non possono più offrire o prestare questi servizi.

Si noti infine che il capoverso 2 è applicabile anche agli studi veterinari; anche questi ultimi devono rinunciare a interventi e trattamenti non urgenti dal punto di vista medico e quindi rinviabili.

2.5 Persone particolarmente a rischio (art. 10b e 10c)

Contenuto dell'articolo 10b:

Questa disposizione contiene nel *capoverso 1* il principio che le persone particolarmente a rischio (cfr. cpv. 2) devono restare a casa o in un ambiente protetto (come nel proprio giardino) ed evitare gli assembramenti di persone. Le persone appartenenti a questi gruppi di persone devono essere protette dalle infezioni al fine di evitare potenziali casi di malattia gravi e difficoltà nell'assistenza sanitaria. Restano inoltre possibili, per esempio, le terapie medicalmente necessarie che prevedono che il paziente si rechi una struttura sanitaria.

In base allo stato attuale delle conoscenze sono considerate persone particolarmente a rischio secondo il *capoverso 2* le persone a partire dai 65 anni e quelle che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro.

Contenuto dell'articolo 10c:

La gestione degli obblighi lavorativi dei lavoratori che appartengono a un gruppo di persone degno di particolare protezione necessita di un disciplinamento unitario per

tutta la Svizzera, tenendo conto degli interessi dei datori di lavoro e della protezione della salute.

In proposito il *capoverso 1* prevede che i lavoratori particolarmente a rischio svolgano da casa le mansioni previste dal loro contratto di lavoro. I datori di lavoro e i lavoratori sono quindi esortati a cercare soluzioni flessibili nel quadro delle possibilità aziendali e delle competenze personali. Se nel caso concreto non è possibile alcuna attuazione dell'obbligo lavorativo, i lavoratori particolarmente a rischio devono essere posti in congedo dal datore di lavoro con continuazione del pagamento dello stipendio.

Secondo il *capoverso 2* i lavoratori interessati comunicano al datore di lavoro la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico caso per caso.

2.6 Disposizioni penali (art. 10d)

I divieti vigenti per le manifestazioni e le strutture sono tutelati penalmente: è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale, chiunque intenzionalmente si oppone ai provvedimenti di cui all'articolo 6. Come di consueto, il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2.7 Entrata in vigore e durata di validità

I provvedimenti della presente ordinanza senza limiti di tempo specifici vigono per il tempo necessario, ma al massimo per una durata di sei mesi a partire dall'entrata in vigore.

I provvedimenti per le scuole, le manifestazioni e le strutture vigono fino al 19 aprile 2020.

L'articolo 4a (rilascio di visti) resta in vigore fino al 15 giugno 2020.

Il Consiglio federale abroga del tutto o in parte l'ordinanza non appena i provvedimenti non saranno più necessari.